

Condizioni particolari dell'assicurazione ProVista

ID

Tabella di confronto (nella tabella sottostante figurano soltanto gli articoli oggetto di modifica)

edizione 01.10.2001	edizione 01.10.2021
Art. 1 Scopo dell'assicurazione	Art. 1 Scopo dell'assicurazione
L'assicurazione ProVista copre le conseguenze economiche dell'invalidità o del decesso a seguito di un infortunio.	L'assicurazione ProVista copre le conseguenze economiche dell'invalidità o del decesso a seguito di un infortunio. Le malattie professionali ai sensi della Legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF) non sono coperte.
Art. 3 Condizioni di ammissione	Art. 3 Condizioni d'adesione
Qualsiasi persona domiciliata in Svizzera o nel Liechtenstein può sottoscrivere questa assicurazione fino all'età di 65 anni.	Qualsiasi persona domiciliata in Svizzera può sottoscrivere questa assicurazione fino all'età di 65 anni.
Art. 4 Genere di prestazioni	Art. 4 Tipo di prestazioni
L'assicurazione prevede le seguenti prestazioni: a. un capitale in caso di invalidità (art. 6); b. un capitale in caso di decesso (art. 7).	1. L'assicuratore eroga le seguenti prestazioni: a. un capitale in caso d'invalidità (art. 6) b. un capitale in caso di decesso (art. 7) 2. Le prestazioni dell'assicurazione ProVista rientrano nella categoria d'assicurazione di somme.
Art. 6 Prestazioni in caso di invalidità (categoria I)	Art. 6 Prestazioni in caso di invalidità (categoria I)
<p>a. Diritto Se l'infortunio comporta un'invalidità permanente probabile, il capitale di invalidità è versato. Questo è determinato dal grado di invalidità, dalla somma di assicurazione convenuta e dalla tabella fissata all'appendice A.</p> <p>b. Grado di invalidità Il grado di invalidità è fissato secondo le regole seguenti:</p> <p>1. Gradi fissi</p> <p>In caso di perdita totale o di privazione totale dell'uso:</p> <ul style="list-style-type: none"> – delle due braccia o delle due mani, delle due gambe e dei due piedi, di un braccio o di una mano e simultaneamente di una gamba o di un piede 100% – di tutto il braccio 70% – di un avambraccio o di una mano 60% – di un pollice 22% – di un indice 15% – di un altro dito 8% – di una gamba al di sopra del ginocchio 60% – di una gamba al ginocchio e al di sotto 50% – di un piede 40% – della vista da entrambi gli occhi 100% – della vista da un occhio 30% 	<p>a. Diritto Se l'infortunio comporta un'invalidità permanente probabile, il capitale di invalidità è versato. Questo è determinato dal grado di invalidità, dalla somma di assicurazione convenuta e dalla tabella fissata all'appendice A.</p> <p>b. Grado di invalidità Il grado di invalidità è fissato secondo le regole seguenti:</p> <p>1. Gradi fissi</p> <p>In caso di perdita totale o di privazione totale dell'uso:</p> <ul style="list-style-type: none"> – delle due braccia o delle due mani, delle due gambe e dei due piedi, di un braccio o di una mano e simultaneamente di una gamba o di un piede 100% – di tutto il braccio 70% – di un avambraccio o di una mano 60% – di un pollice 22% – di un indice 15% – di un altro dito 8% – di una gamba al di sopra del ginocchio 60% – di una gamba al ginocchio e al di sotto 50% – di un piede 40% – della vista da entrambi gli occhi 100% – della vista da un occhio 30%

- della vista da un occhio, se quella dell'altro era già completamente persa prima dell'infortunio 70%
 - dell'udito di entrambe le orecchie 60%
 - dell'udito di un orecchio 15%
 - dell'udito di un orecchio, se quello dell'altro era già completamente perso prima dell'infortunio 45%
 - di un rene 20%
 - della milza 5%
 - dell'odorato 3%
 - del gusto 3%
 - in caso di impedimento di qualsiasi lavoro a seguito di disturbi mentali 100%
2. In caso di perdita o di privazione parziale dell'uso di questi arti o organi, il grado di invalidità è ridotto in proporzione.
 3. Allorquando più arti o organi sono toccati simultaneamente, il grado di invalidità si ottiene dall'addizione delle loro percentuali senza che il totale possa oltrepassare il 100%.
 4. Nei casi non menzionati sopra, il grado di invalidità è stimato per analogia alle percentuali indicate sopra.
 5. Se l'invalidità permanente risultante da un infortunio è aggravata da difetti fisici preesistenti, l'indennità non potrà essere superiore a quella che sarebbe stata concessa se la persona fosse stata sana di corpo. Se l'arto o l'organo toccato dall'infortunio era già parzialmente o totalmente mutilato o privato dell'uso, il grado di invalidità preesistente, calcolato in base ai principi elencati sopra, è dedotto al momento della determinazione dell'indennità. Le disposizioni della cifra 1 di seguito, concernenti la perdita della vista e dell'udito, sono riservate.
 6. I disturbi psichici o nervosi danno diritto all'indennità solo se è provato che sono la conseguenza di un danno organico al sistema nervoso causato dall'infortunio.
 7. Il grado di invalidità è fissato nel momento in cui lo stato dell'assicurato è presunto definitivo, ma al più tardi entro 5 anni dall'infortunio.

- della vista da un occhio, se quella dell'altro era già completamente persa prima dell'infortunio 70%
 - dell'udito di entrambe le orecchie 60%
 - dell'udito di un orecchio 15%
 - dell'udito di un orecchio, se quello dell'altro era già completamente perso prima dell'infortunio 45%
 - di un rene 20%
 - della milza 5%
 - dell'odorato 3%
 - del gusto 3%
 - in caso di impedimento di qualsiasi lavoro a seguito di disturbi mentali 100%
2. In caso di perdita o di privazione parziale dell'uso di questi arti o organi, il grado di invalidità è ridotto in proporzione.
 3. Allorquando più arti o organi sono toccati simultaneamente, il grado di invalidità si ottiene dall'addizione delle loro percentuali senza che il totale possa oltrepassare il 100% 100% per infortunio.
 4. Nei casi non menzionati sopra, i gradi di invalidità sono fissati secondo la scala delle indennità per danno all'integrità che figura nell'allegato 3 dell'Ordinanza sull'assicurazione contro gli infortuni (OLAINF) e le relative tabelle SUVA. Se il grado d'invalidità non può essere determinato in applicazione delle suddette regole, è allora definito, sulla base delle osservazioni mediche, procedendo per analogia tenuto conto della gravità del danno.
 5. Se l'invalidità permanente risultante da un infortunio è aggravata da difetti fisici preesistenti, l'indennità non potrà essere superiore a quella che sarebbe stata concessa se la persona fosse stata sana di corpo. Se l'arto o l'organo toccato dall'infortunio era già parzialmente o totalmente mutilato o privato dell'uso, il grado di invalidità preesistente, calcolato in base ai principi elencati sopra, è detratto al momento della determinazione dell'indennità. Le disposizioni del punto 1 sopra indicato, concernenti la perdita della vista e dell'udito, sono riservate.
 6. I disturbi psichici o nervosi danno diritto all'indennità solo se è provato che sono la conseguenza di un danno organico al sistema nervoso causato dall'infortunio.
 7. Se l'infortunio ha causato un danno estetico grave e permanente che non dà diritto a un capitale invalidità secondo la lettera a del presente articolo, ma che costituisce comunque un danno psichico che potrebbe pregiudicare il futuro economico o la situazione sociale della persona assicurata, l'assicuratore eroga un'indennità pari al:
 - 10% della somma d'assicurazione convenuta nella polizza se il danno interessa il viso;
 - 5% della somma d'assicurazione convenuta nella polizza se il danno interessa altre parti del corpo.
 L'indennità dovuta per tali danni è limitata a Fr. 20'000.– per sinistro.
 8. Il grado d'invalidità è fissato nel momento in cui lo stato della persona assicurata è presunto definitivo, ma al massimo cinque anni dopo l'infortunio.

c. Progressione

Se il grado d'invalidità non supera il 25%, la somma d'assicurazione è versata secondo la percentuale del grado d'invalidità. Se il grado d'invalidità è superiore al 25%, le prestazioni (in percentuale della somma d'assicurazione convenuta) sono aumentate secondo la tabella dell'appendice A.

c. Progressione

Se il grado d'invalidità non supera il 25%, la somma d'assicurazione è versata secondo la percentuale del grado d'invalidità. Se il grado d'invalidità è superiore al 25%, le prestazioni (in percentuale della somma d'assicurazione convenuta) sono aumentate secondo la tabella dell'appendice A.

Art. 7 Prestazioni in caso di decesso (categoria D)

1. Se l'infortunio comporta la morte dell'assicurato, il capitale di decesso convenuto viene versato. Gli aventi diritto sono i seguenti:
 1. il coniuge superstite, in mancanza;
 2. i figli, in parti uguali, in mancanza;
 3. gli eredi aventi diritto, esclusa la comunità pubblica.
2. Nel caso in cui il matrimonio sia stato contratto dopo l'infortunio, l'esistenza del diritto è subordinata alla condizione che la promessa di matrimonio sia stata pubblicata prima dell'infortunio o che il matrimonio sia durato almeno due anni prima del decesso dell'assicurato.
3. Se non vi sono aventi diritto, le spese di sepoltura sono assunte, tuttavia al massimo fino al 10% della somma assicurata in caso di decesso.
4. Per i bambini, il capitale erogato corrisponde a quello indicato nella polizza d'assicurazione, ma al massimo:
 - a. Fr. 2'500.– prima dell'età di due anni e sei mesi;
 - b. Fr. 20'000.– tra l'età di due anni e sei mesi e 12 anni.
5. Il sopravvissuto che ha causato intenzionalmente il decesso dell'assicurato perde i suoi diritti alle prestazioni.

Art. 7 Prestazioni in caso di decesso (categoria D)

1. Se l'infortunio comporta la morte dell'assicurato, il capitale di decesso convenuto viene versato. Gli aventi diritto sono i seguenti:
 - a. il coniuge superstite, in mancanza;
 - b. i figli, in parti uguali, in mancanza;
 - c. gli eredi aventi diritto, esclusa la comunità pubblica.
2. In deroga all'articolo 7 cpv. 1, la persona contraente può in qualunque momento designare o escludere delle persone beneficiarie tramite comunicazione indirizzata all'assicuratore conformemente all'articolo 37 delle condizioni generali d'assicurazione. Se la o le persone beneficiarie summenzionate decedono prima, si applicano le disposizioni previste nell'articolo 7 cpv. 1.
3. Nel caso in cui il matrimonio, rispettivamente l'unione domestica registrata, sia stato(a) contratto(a) dopo l'infortunio, la sussistenza del diritto è subordinata alla condizione che la promessa di matrimonio o di unione domestica sia stata pubblicata prima dell'infortunio o che il matrimonio o l'unione domestica sia durato(a) almeno due anni prima del decesso della persona assicurata.
4. Se non vi sono aventi diritto, le spese di sepoltura sono assunte, tuttavia al massimo fino al 10% della somma assicurata in caso di decesso.
5. Per i bambini, il capitale erogato corrisponde a quello indicato nella polizza d'assicurazione, ma al massimo:
 - a. Fr. 2'500.– prima dell'età di due anni e sei mesi;
 - b. Fr. 20'000.– tra l'età di due anni e sei mesi e 12 anni.
6. La persona supersiste che ha causato intenzionalmente il decesso della persona assicurata perde il proprio diritto alle prestazioni.

Art. 8 Liberazione dei premi in caso di invalidità o di decesso del capofamiglia

1. Per i figli assicurati, l'assicuratore assume fino all'età di 15 anni compiuti il pagamento integrale dei premi periodici, se il capofamiglia diventa invalido, a un tasso di invalidità superiore al 50% oppure decede.
2. Il premio è assunto a decorrere dal primo giorno del mese che segue l'insorgere dell'invalidità o del decesso, e deve essere richiesto per iscritto allegando i documenti ufficiali corrispondenti (decisione dell'Ufficio AI, atto di decesso e libretto di famiglia).

Art. 8 Liberazione dal pagamento dei premi in caso di invalidità o di decesso del capofamiglia

1. Per i figli assicurati, l'assicuratore assume fino all'età di 15 anni compiuti il pagamento integrale dei premi periodici, se il capofamiglia diventa invalido, a un tasso di invalidità superiore al 50% oppure decede.
2. Il premio è assunto a decorrere dal giorno successivo a quello in cui sopravviene l'invalidità o il decesso. La liberazione dal pagamento dei premi deve essere richiesta per iscritto allegando i documenti ufficiali corrispondenti (decisione dell'Ufficio AI, atto di decesso e libretto di famiglia).

Art. 11 Riduzione delle somme dell'assicurazione

1. Allorquando l'assicurato compie 70 anni, le somme di assicurazione garantite sono limitate come segue:
 - in caso di decesso a Fr. 10'000.–;
 - in caso di invalidità a Fr. 30'000.–.
2. Le somme di assicurazione e i premi sono automaticamente ridotti al 1° gennaio, allorquando i limiti di età citati precedentemente sono raggiunti.

Art. 11 Riduzione delle somme dell'assicurazione

1. Non appena la persona assicurata compie l'età di 70 anni, le somme assicurate sono limitate nel seguente modo:
 - in caso di decesso a Fr. 10'000.–;
 - in caso di invalidità a Fr. 30'000.–.
2. Le somme di assicurazione sono automaticamente ridotte a decorrere dal 1° gennaio, non appena i suddetti limiti di età sono raggiunti.